



Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

Roma, 19 Luglio 2011

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 lettera C paragrafo V delle NOIF in relazione all'art.10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90, comma 2, delle NOIF :

- Il Sig. **FERRARIS Francesco**, legale rappresentante pro-tempore della Società F.C. Canavese S.r.l.;
- Il Sig. **BAVA Massimo**, legale rappresentante pro-tempore della Società F.C. Canavese S.r.l.

per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati la Società F.C. Canavese S.r.l. relativi alle mensilità di gennaio , febbraio e marzo 2011 , nel termine del 16.05.2011 stabilito dalla normativa federale , e per non avere ancora provveduto , alla terza scadenza , al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre , novembre e dicembre 2010 (Il Trimestre) . Con la recidiva di cui all'ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell'art. 10 C.G.S. ;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **F.C. Canavese S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore.

per la violazione dell'art. 85 lettera C paragrafo IV delle NOIF in relazione all'art.10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90, comma 2, delle NOIF :

- Il Sig. **FERRARIS Francesco**, legale rappresentante pro-tempore della Società F.C. Canavese S.r.l.;
- Il Sig. **BAVA Massimo**, legale rappresentante pro-tempore della Società F.C. Canavese S.r.l.;

per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati la Società F.C. Canavese S.r.l. relativi alle mensilità di gennaio , febbraio e marzo 2011 , nel termine del 16.05.2011 stabilito dalla normativa federale. Con la recidiva di cui all'ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell'art. 10 del C.G.S.;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **F.C. Canavese S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore.

per la violazione dell'art. 85 lettera C paragrafo IV delle NOIF in relazione all'art.10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90, comma 2, delle NOIF :

- Il Sig. **FERRARI Alessandro**, legale rappresentante della Società A.C. Rodengo Saiano S.r.l.;

per non aver provveduto al pagamento totale degli emolumenti relativi alle mensilità di febbraio e marzo 2011, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **A.C. Rodengo Saiano S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

per la violazione dell'art. 85 lettera C paragrafo V delle NOIF in relazione all'art.10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90, comma 2, delle NOIF :

- Il Sig. **FERRARI Alessandro**, legale rappresentante della Società A.C. Rodengo Saiano S.r.l.;

per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti della mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **A.C. Rodengo Saiano S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.